

**Ordinanza
sulle tasse riscosse
nel settore dei Politecnici federali
(Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF)**

Modifica del 3 aprile 2008

*Il Consiglio dei PF
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 maggio 1995¹ sulle tasse nel settore dei PF è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del Consiglio dei PF
sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali
(Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF)

Ingresso

Il Consiglio dei PF,
visto l'articolo 34d capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 1991² sui PF,
ordina:

Art. 8 Esenzione dalla tassa d'iscrizione e da altre tasse di utilizzazione

Le direzioni degli istituti possono, su domanda, accordare alle persone bisognose l'esenzione totale o parziale dalla tassa d'iscrizione e da altre tasse di utilizzazione.

Art. 19 cpv. 2

² La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

¹ RS 414.131.7
² RS 414.110

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

3 aprile 2008

In nome del Consiglio dei PF:

Il presidente, Fritz Schiesser